

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2020, n. 0120/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112. (21R00040) Pag. 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 93.

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019. (21R00032) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 94.

Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Terza variazione. (21R00033) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2020, n. 95.

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.a. Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 75/2020. (21R00034) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 96.

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019. (21R00035) Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

DECRETO 31 luglio 2020, n. 2/Reg.

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18. (21R00052) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 16.


Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni. (21R00053) Pag. 13

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 12 maggio 2020, n. 10 della Regione Siciliana concernente «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Parte I n. 61 dell'11 dicembre 2020. (21R00045) Pag. 18





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 settembre 2020, n. 0120/Pres.

Regolamento di modifica del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 30 settembre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale: «La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: *a)* valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; *b)* accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; *c)* diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; *d)* incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; *e)* sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; *f)* promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; *g)* incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; *h)* incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; *i)* promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»;

Visto il comma 2 del medesimo art. 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: «per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/Pres., recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai

sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1375 dell'11 settembre 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112»;

Preso atto che nella seduta del 16 settembre 2020 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole (prot. 0003958/P del 16 settembre 2020) sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 1375/2020;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2020, n. 1409;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Regolamento di modifica del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Dopo la lettera *h*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)), è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.»

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, le parole «esclusivamente pranzo e cena» sono sostituite dalle seguenti «esclusivamente colazione, pranzo e cena».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Domanda di contributo e relativa documentazione*). — 1. La domanda di contributo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito www.giovanifvg.it

2. I soggetti di cui all'art. 3 possono presentare domanda singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

a) le dichiarazioni sostitutive attestanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 1;

b) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta che indichi, in particolare, gli obiettivi perseguiti con riferimento alle finalità di cui all'art. 22, comma 1, della legge, e la tipologia dei destinatari cui l'iniziativa stessa è rivolta, specificando se è destinata esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;

c) piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dal contributo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 1, e, limitatamente alle spese generali di funzionamento, rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 5, comma 5, relative all'iniziativa che si intende realizzare. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e

l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra le spese previste e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;

d) nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, una scheda che descriva le attività e i ruoli affidati a ciascun partner, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner o da altra persona munita di delega conferita dal legale rappresentante del soggetto partner, corredata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto delegato;

e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla *privacy*, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15;

f) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

4. È altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, con cui viene incaricato il procuratore alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'istante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere *a*) e *c*) comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera *b*) o la sua compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.»

Art. 4.

Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (*Presentazione della domanda*). — 1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'art. 3 presentano domanda al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.


2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h-bis*).

Art. 7-ter (*Cause di inammissibilità della domanda*). — 1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 3;



b) che si riferiscono a iniziative che non perseguono gli obiettivi riferiti a una o più delle finalità di cui all'art. 22, comma 1, della legge;

c) che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 1;

d) prive dei documenti indicati all'art. 7, comma 3, lettere a) e c);

e) prive di procura firmata;

f) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 7-bis, comma 1;

g) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 7-bis, comma 2;

h) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'art. 10, comma 2-bis, la documentazione richiesta dal servizio ai fini istruttori.

2. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo in qualità di capofila. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'ammissibilità della sola domanda relativa all'iniziativa di costo complessivo superiore o, in caso di costo complessivo uguale, della domanda presentata per ultima.»

Art. 5.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, dopo le parole: «comunicazione di avvio del procedimento» sono inserite le seguenti: «, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «istruttoria della domanda»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

2-ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'art. 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.»

c) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole: «A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it sono approvati:» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e sul sito www.giovanifvg.it sono approvati:».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Commissione di valutazione). — Le iniziative risultate ammissibili sono valutate, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, da una commissione nominata con decreto del direttore centrale compe-

tente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, e dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione e politiche giovanili o da un suo delegato.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio stesso.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Gli esiti della valutazione della commissione sono trasmessi al servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Obblighi dei beneficiari). — 1. I beneficiari sono tenuti a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;

b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;

d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'art. 17-bis, comma 3;

e) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 19;

f) apporre il logo della Regione e quello del portale regionale www.giovanifvg.it su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;

g) tenere a disposizione del servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;

h) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.»

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. L'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Rendicontazione della spesa e relativa documentazione). — 1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 11/2013, e dall'art. 35 della legge regionale 5/2012, ed in deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.



3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative all'iniziativa;
- b) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata.

4. È altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito www.giovanifvg.it e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali.»

Art. 10.

Inserimento dell'art. 17-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Presentazione della rendicontazione). — 1. La rendicontazione è predisposta e presentata al servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito www.giovanifvg.it previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione. Nel caso di iniziativa da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il rendiconto è presentato dal soggetto capofila. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h-bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito www.giovanifvg.it

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Rideterminazione e revoca del contributo). — 1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), emerga che l'importo del contributo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, il contributo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso, il contributo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Il contributo è altresì revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

c) accertamento del mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;

d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'iniziativa originariamente programmata, non autorizzata dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 1.

4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000.»

Art. 12.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014

1. Al comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 112/2014, prima delle parole: «il Servizio può effettuare» sono inserite le seguenti: «In qualsiasi momento».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00040

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 93.

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 125 del 2 dicembre 2020)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;



Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria a fronte della particolare situazione economica in cui versano gli operatori e i cittadini alla luce della situazione epidemiologica da COVID-19, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2020 e ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/1971;

2. Con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2019, n. 1035 è stato disposto che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell'adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio idrico, sulla base del tasso di inflazione, con riferimento alle concessioni rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell'annualità 2019, sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;

3. Si rende necessario non applicare, per gli anni 2019 e 2020, l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato di cui all'art. 28, comma 7, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), e dell'art. 18, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61 (Regolamento di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);

4. La Giunta regionale con deliberazione 15 settembre 2020, n. 1267 ha approvato il documento di attuazione regionale (DAR) versione n. 6, del programma operativo regionale (POR) «Obiettivo investimenti in fa-

vore della crescita e dell'occupazione», Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 - 2020, nel quale è contenuta l'azione 3.1.1 sub 4) «Sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005», il cui piano finanziario prevede una dotazione di 1.000.000,00 di euro, con la quale è opportuno incrementare le risorse destinate agli interventi a sostegno delle cooperative di comunità;

5. È opportuno finanziare o cofinanziare, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, alcuni interventi di investimento nell'ambito dell'assistenza territoriale;

6. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di prosecuzione nel sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2020 di detto carnevale;

7. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione festival pucciniano per assicurare continuità alla copertura della spesa per la costruzione del teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;

8. È necessario sostenere anche quelle attività imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione, per lo spettacolo dal vivo e le scuole di danza, che hanno subito perdite rilevanti conseguenti alla sospensione delle attività di spettacolo in ragione della emergenza sanitaria;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1.

Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree

1. Per l'anno 2020 e ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). A decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/1971.

2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/1971, dal 10 gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell'imposta.



Art. 2.

Rinuncia all'adeguamento del tasso di inflazione

1. Per le annualità 2019 e 2020, al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n*), delta legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera *d*), della medesima legge regionale n. 80/2015 non è applicato l'aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono stimate in euro 1.390.000,00 per l'anno 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia «Imposte, tasse e proventi assimilati» del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. All'onere di spesa di cui all'art. 1, comma 2, stimato in euro 5.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 4.

Cooperative di comunità. Norma finanziaria. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 73/2005

1. Il comma 4-bis dell'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:

«4-bis. Nel biennio 2020 - 2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'art. 11-bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.890.000,00, cui si fa fronte:

a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività, Programma 04 «Reti e altri servizi di pubblica utilità, Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività, Programma 04 «Reti e altri servizi di pubblica utilità, Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;

c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività, Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021.»

Art. 5.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 19/2019.

1. Al comma 1 e al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021), la parola: «151.234.804,54» è sostituita dalla seguente: «162.134.804,54», e la parola: «51.234.804,54» è sostituita dalla seguente: «62.134.804,54».

Art. 6.

Contributo alla Fondazione festival pucciniano

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per l'anno 2020, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.

2. Ai fini del comma 1 il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'art. 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2020.


3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all'ammontare delle rate del debito in scadenza nell'anno 2020, a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 660.000,00 per l'annualità 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 7.

Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2020.



2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2020 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 con le risorse iscritte nella Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Art. 8.

Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno in favore delle attività imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, danneggiate a seguito dell'epidemia da Covid-19.

2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all'erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 800.000,00 per l'annualità 2020.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di beneficiari, il periodo rispetto al quale viene rilevata la perdita di entrate o di fatturato ed il livello di perdita da considerarsi rilevante ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, nonché, sulla base delle domande ritenute ammissibili, l'entità del contributo da assegnare a ciascun beneficiario, tenuto conto delle risorse disponibili di cui al comma 2.

4. Possono presentare domanda di concessione dei contributi:

a) i soggetti esercenti le attività imprenditoriali inerenti all'organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo che:

1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;

2) non siano finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo (PUS);

3) in ragione dell'emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato.

b) le scuole di danza che:

1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;

2) non abbiano già beneficiato del PUS per progetti triennali di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

3) in ragione dell'emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato o, nel caso di associazioni, delle entrate derivanti dalla relativa attività istituzionale.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della disciplina degli aiuti *de minimis* di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l'annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

Capo III

NORME FINALI

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione dell'art. 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni contenute nella presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2022 - 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'allegato D della legge regionale 27 novembre 2020, n. 94 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Terza variazione).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 novembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00032



LEGGE REGIONALE 27 novembre 2020, n. 94.

Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Terza variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 125 del 2 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 9 novembre 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 81/2019, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio, quali storni compensativi e riduzione accantonamenti di bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO


Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Entrata) e nell'allegato B (variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2020	Pluriennale 2021	Pluriennale 2021
Entrata	0,00	31.664.015,98	31.664.015,98	0,00	0,00
Spesa	0,00	31.664.015,98	31.664.015,98	0,00	0,00



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 - 2022

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 - Spesa).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2019,
N. 81 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022)

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 81/2019

1. L'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022), è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2020 - 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 540.056.346,09 di cui euro 233.007.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito Pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 4.

Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 81/2019

1. L'allegato d) della legge regionale n. 81/2019 (Limiti di indebitamento regioni - Regione Toscana), è sostituito dall'allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato c) della legge regionale n. 81/2019

1. L'allegato c) della legge regionale n. 81/2019 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) è sostituito dall'allegato G (Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 81/2019

Sostituzione dell'allegato 3 della legge regionale n. 81/2019 (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili), è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 novembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00033

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2020, n. 95.

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.a. Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 75/2020.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 130 dell'11 dicembre 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022);

Considerato quanto segue:

1. Con la legge regionale n. 75/2020 la Regione Toscana ha previsto, all'art. 7, la concessione di «Contributi al sistema aeroportuale toscano», con la finalità di sostenere le società di gestione delle infrastrutture aeroportuali toscane nell'affrontare le criticità di mercato conseguenti all'emergenza COVID-19. A tal fine, la norma ha stanziato nel bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, l'importo massimo di 10 milioni di euro, equamente ripartiti tra contributi per investimenti e contributi per il funzionamento, da concedere nel quadro del regime di esenzione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

2. È necessario, a seguito degli approfondimenti tecnici volti all'attuazione della norma sopracitata, tenuto conto della primaria finalità di tempestivo sostegno alle criticità conseguenti alla pandemia da COVID-19, inquadrare in termini più efficaci l'intervento della Regione Toscana collocandolo nel contesto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01), adottato il 19 marzo 2020 dalla Commissione europea, che facilita la possibilità di concedere aiuti di Stato alle imprese che hanno sofferto degli effetti della pandemia. La Commissione europea ha infatti confermato che il COVID-19 può essere considerato quale calamità naturale, così da poter ricorrere alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita: «sono compatibili con il mercato interno: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»;

3. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di notifica alla Commissione europea e quindi una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.a.

1. Per contribuire alla ripresa dell'economia regionale, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità conseguenti all'emergenza COVID-19, assimilate dalla Commissione europea ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione diretta fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 alla società di gestione degli scali toscani di Pisa e Firenze Toscana Aeroporti S.p.a.

2. La concessione della sovvenzione di cui al comma 1 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. La sovvenzione è riconosciuta fino al 100 per cento dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al giugno 2020 nella misura in cui il singolo beneficiario può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento del COVID-19. Il danno è calcolato sulla base della perdita dei ricavi, aeronautici e non aeronautici, detratti i costi evitati durante il periodo del risarcimento. Il calcolo viene effettuato confrontando i risultati della società, in riferimento ai due aeroporti di Pisa e Firenze, durante tale periodo di compensazione con i risultati durante lo stesso periodo, da marzo a giugno, dell'anno precedente.

4. La sovvenzione è riconosciuta al netto di qualsiasi importo recuperato da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per lo stesso danno.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità per la concessione dell'aiuto di cui al comma 1.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1 è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

in diminuzione, Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00;

in aumento, Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per euro 5.000.000,00.

Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 7
della legge regionale n. 75/2020*

1. L'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022) è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 dicembre 2020

GIANI

(*Omissis*).

21R00034

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 96.

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 132 del 18 dicembre 2020*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e, in particolare, la sezione 3.1;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare l'art. 54;

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

1. Il settore fieristico-espositivo è tra i comparti dell'economia, nazionale e regionale, che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, causate, oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportato l'annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni;

2. La disciplina della Commissione europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;

3. È opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio regionale, a parziale compensazione dei mancati ricavi nel periodo dell'emergenza sanitaria;

4. Si è valutata l'opportunità, a seguito dei rilievi formulati nel giudizio di parifica da parte della Corte dei conti, di abrogare l'art. 41 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

5. È prevista l'adozione di un atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale saranno dettagliate le modalità di determinazione dell'aiuto, di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme riconosciute;

6. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la regione riconosce agli enti fieristici, come definiti dall'art. 79, comma 1, lettera *c*), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 79, comma 1, lettera *a*), della medesima legge regionale n. 62/2018, localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto quale indennizzo conseguente alla riduzione dei ricavi.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'ente fieristico deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico come definito dall'art. 79, comma 1, lettera *d*), della legge regionale n. 62/2018 con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio).

3. Per accedere al contributo, l'ente fieristico deve aver riportato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, una diminuzione del fatturato di almeno un terzo dell'ammontare del fatturato dello stesso pe-



riodo per l'anno 2019. Il suddetto contributo è calcolato sulla riduzione di fatturato registrata nel periodo indicato, applicando le seguenti percentuali massime:

a. per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori superiore a 15.000 metri quadri, 30 per cento;

b. per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori fino a 15.000 metri quadri, 20 per cento.

4. Per la definizione di «superficie netta» si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 62/2018.

5. Il contributo è concesso nei limiti ed alle condizioni di quanto disposto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19).

6. Il contributo, concesso sulla base dei parametri di cui al comma 3, è determinato secondo le risorse disponibili. In presenza di una spesa complessiva superiore ad euro 2.000.000,00, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.

7. Il contributo è cumulabile con aiuti concessi da altri enti territoriali e dalle camere di commercio, ai sensi dell'art. 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

8. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità di determinazione del contributo, nonché la disciplina relativa alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 41
della legge regionale n. 65/2019*

1. L'art. 41 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) è abrogato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2020

in diminuzione, Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.000.000,00;

in aumento, Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.000.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2020

GIANI

(Omissis).

21R00035

REGIONE ABRUZZO

DECRETO 31 luglio 2020, n. 2/Reg.

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Anno XLX - n. 114, Speciale del 5 agosto 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Vista la delibera n. 1 del 16 giugno 2020 della seconda commissione consiliare permanente in sede deliberante;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18.



Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

SECONDA COMMISSIONE

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2020

Presidente: Manuele Marcovecchio

Consigliere segretario facente funzione: Luca De Renzis

	ASS.		ASS.
Blasioli Antonio		Fedele Giorgio	
Cipolletti Marco		Marcovecchio Manuele	
D'Annunziis Umberto		Pietrucci Pierpaolo	
De Renzis Luca		Quagliari Mario	
Di Benedetto Americo		Santangelo Roberto	
D'Incecco Vincenzo		Scoccia Marianna	X
Di Matteo Emiliano		Stella Barbara	

DELIBERA N. 1

OGGETTO: «REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A NORMA DELL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2015, N. 18.»

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Visto l'art. 38 dello statuto;

Visto l'art. 76 del regolamento interno per i lavori del consiglio regionale d'Abruzzo;

Vista la proposta di regolamento di iniziativa della giunta regionale DGR n. 834/C del 23 dicembre 2019, rubricata con il n. 1/2020 recante «Regolamento recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2015, n. 18»;

Udita la relazione del Presidente della seconda commissione consiliare permanente;

Eseguiti distinte votazioni con procedimento palese dei singoli articoli di cui consta il regolamento e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza regolamentare;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il regolamento nel suo complesso;

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dal regolamento interno dei lavori del consiglio regionale d'Abruzzo.

Il Presidente: MARCOVECCHIO

Il Consigliere segretario: DE RENZIS

21R00052

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 104, Speciale del 15 luglio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 30/1 del 23 giugno 2020;

PROMULGA

la legge regionale 9 luglio 2020, n. 16:

«Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9 (MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER L'ECONOMIA E L'OCCUPAZIONE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2020

1. All'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica



di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19);

- b) i punti 3), 4) e 5) della lettera b) del comma 3 sono abrogati;
c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale);

- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 9/2020

1. I commi 2, 4 e 5 dell'art. 3 della l.r. 9/2020 sono abrogati.

Art. 3.

Modifica al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020

1. Al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020 le parole da «La sospensione si applica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:

«La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza COVID-19. L'autocertificazione dovrà riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato.

L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della giunta regionale, previa richiesta degli enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.»

Art. 4.

Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020

1. Il comma 11 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2020 è sostituito dal seguente:

«11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'art. 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 un incentivo economico, nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura è finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all'art. 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).»

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2020

1. All'art. 6 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l'attuazione del Piano di rientro sanitario»;

b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai termini previsti dall'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 9/2020

1. L'art. 7 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Misure per favorire la pace legale con le imprese). — 1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la regione favorisce il componimento bonario dei giudizi pendenti con le imprese, sia in materia civile che amministrativa.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contenziosi in materia sanitaria o che coinvolgono gli enti del Servizio sanitario regionale.

2. La regione, gli enti regionali, le agenzie e le aziende regionali, nonché le società controllate dalla regione valutano la possibilità di definire transattivamente i giudizi pendenti con le imprese di cui al comma 1, fatti salvi il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse o il diritto di terzi controinteressati e partecipanti alla vertenza e il caso di giudizi aventi ad oggetto interessi sensibili in ambito ambientale e paesaggistico.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta transattiva agli uffici della regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2.

4. Nei successivi trenta giorni i Dipartimenti regionali interessati ed i soggetti di cui al comma 2 sottopongono all'Avvocatura regionale una proposta di accoglimento, anche parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza. La proposta dovrà tenere in debita considerazione le transazioni già perfezionate ovvero formalizzate dagli stessi in relazione a materie inerenti l'identico oggetto della controversia pendente. La proposta è altresì trasmessa dai soggetti di cui al comma 2 ai Dipartimenti competenti per materia per le valutazioni di competenza.

5. Nei successivi trenta giorni, l'Avvocatura regionale esprime un parere in merito alla proposta di cui al comma 4, privilegiando le ipotesi di bonario componimento della vertenza, fatte salve le ipotesi in cui la transazione risulti infondata o eccessivamente svantaggiosa e pregiudizievole per gli interessi della regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2. Sulla base del parere espresso, la giunta regionale ovvero i competenti organi dei soggetti di cui al comma 2 deliberano, nei successivi trenta giorni, in merito all'accoglimento o meno della proposta transattiva.

6. Fino al 30 settembre 2020, i pagamenti dovuti alla regione ovvero ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze esecutive sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevità del tempo di sospensione.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento alla regione, trovano copertura nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziati.»

Art. 7.

Modifica all'art. 9 della l.r. 9/2020


1. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 9/2020 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 9/2020

1. All'art. 10 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l'attuazione delle stesse non può in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio sanitario regionale.»



b) alla lettera a) del comma 7 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) alla lettera a) del comma 8 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

d) il comma 11 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 9/2020

1. Al comma 9 dell'art. 12 della l.r. 9/2020, le parole «euro 210.029.285,30» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 197.042.459,30».

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Sono fatte salve le proposte transattive, con eccezione di quelle relative al Servizio sanitario regionale, pervenute ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 9/2020.

CAPO II

Art. 11.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2020

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole «da aprile a settembre» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo ad agosto».

2. Al comma 13 dell'art. 3 della l.r. 10/2020, dopo la parola «concede» sono aggiunte le seguenti: «ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli enti d'ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2020

1. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 10/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come previsti dalla deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenenti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020)».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2020

1. L'art. 19 della legge regionale n. 10/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione). — 1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria COVID-19.

2. La regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:

a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;

b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee;

c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;

d) l'attività informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;

e) il contrasto alla crisi di liquidità delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;

f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;

g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

h) la salvaguardia delle professionalità operanti all'interno delle imprese.

3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attività:

a) eminenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;

b) eminenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche on-line costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;

d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.

4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:

a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;

b) svolgono la propria attività in conformità alle norme vigenti;

c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;

d) hanno una carenza o indisponibilità di liquidità a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.

5. I contributi di cui al presente articolo:

a) non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla data del 31 dicembre 2019;

b) sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:

a) alle emittenti televisive, euro 140.000,00;

b) alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;

c) alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;

d) alle testate giornalistiche on-line, euro 100.000,00.

7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).


8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri:

a) personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;

b) fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;

c) entità delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.

9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi può essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.



10. Ogni impresa può presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6.

11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)* e *d)*, i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziare per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera *c)* del comma 6 il contributo è commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.

12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.

13.1 fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della giunta al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.

14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un avviso pubblico che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.

15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.

16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.

17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni.

18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.

19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualità 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa bilancio della regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione» per euro 440.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa bilancio della regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato «Oneri diretti piano assunzioni» per euro 300.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato «Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018» per euro 120.000,00.

d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione».

20. La giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.»

Art. 14.

Modifica all'art. 29 della l.r. 10/2020

1. Al comma 4 dell'art. 29 della l.r. 10/2020, le parole «dall'approvazione della legge del rendiconto 2019» sono soppresse.

Art. 15.

Modifiche all'art. 30 della l.r. 10/2020

1. All'art. 30 della l.r. 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio sanitario regionale.».

CAPO III

Art. 16.

Modifica all'art. 87 della l.r. 23/2018

1. Il comma 1 dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'art. 81, comma 1, lettera *h)*. I comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al trenta per cento, dandone comunicazione alla regione.».

Art. 17.

Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo


1. In relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di funzionamento delle pro loco abruzzesi, è concesso al Comitato regionale UNPLI Abruzzo, per l'anno 2020, un contributo straordinario di euro 30.000,00.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato «Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo».

3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 30.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo» per euro 30.000,00;

b) in diminuzione parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 30.000,00.



4. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 18.

Modifica all'art. 4 della l.r. 9/2018

1. Alla lettera *d*) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco), le parole «tre pro loco» sono sostituite dalle seguenti «dieci pro loco».

Art. 19.

Disposizioni per la definizione del regime d'uso di infrastrutture di interesse regionale

1. La finalità del presente articolo è quella di ricondurre la gestione di opere, di cui ai successivi commi, agli enti competenti in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, cui le infrastrutture sono strumentali.

2. Ai fini della compiuta attuazione dell'intervento relativo al «sistema duale della Val Pescara» finanziato nell'ambito del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, come da DGR 29 aprile 2015 n. 312 «Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di individuazione dei finanziamenti, art. 3, comma 3, lettera *o*) - precisazione degli interventi dell'ente regione finanziati», che individua quale soggetto attuatore il Consorzio di bonifica «Centro», è concesso in uso gratuito al Consorzio medesimo l'impianto di potabilizzazione, o parti dello stesso, sito in località San Martino di Chieti Scalo, nonché le condotte adibite al trasporto dell'acqua ed il serbatoio terminale sito in località Colli di Pescara.

3. Per finalità di ripristino del corretto utilizzo dell'infrastruttura composta dai collettori rivieraschi siti nei Comuni di Montesilvano e Pescara e dagli impianti funzionalmente collegati, parti integranti delle infrastrutture del ciclo idrico integrato a servizio della collettività, gli stessi sono concessi in uso gratuito all'ente gestore del Servizio idrico integrato competente per territorio, Azienda consortile acquedottistica S.p.a..

4. Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli enti interessati, ERSI, Consorzio di bonifica Centro, Azienda consortile acquedottistica S.p.a., si provvede alla individuazione della consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo per la stipula del relativo atto pubblico.

Art. 20.

Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco

1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio fratturale regionale e della civiltà della transumanza, il Consiglio regionale è autorizzato ad aderire ai progetti nazionali ed europei, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la candidatura della transumanza ad essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'Unesco.

2. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare all'organizzazione dell'evento «Settimana internazionale della transumanza», che avrà luogo a Sulmona nel mese di settembre 2020 con l'obiettivo di evidenziare le tematiche legate al fenomeno della transumanza anche sotto il profilo della straordinaria opportunità di sviluppo di un turismo lento, responsabile e sostenibile, e definire le strategie operative per l'ottenimento della sua iscrizione nelle liste del patrimonio mondiale culturale dell'Umanità.

4. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione dell'evento di cui al comma 3 tramite l'Ufficio di Presidenza a cui è demandata, unitamente al Comune di Sulmona e agli altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalità di attuazione.

L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attività di supporto nell'espletamento delle attività finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento.

5. In considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui celebrazione poetica è contenuta in una delle sue più conosciute e apprezzate opere, l'Ufficio di Presidenza può proporre di inserire la realizzazione degli eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 2019 n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) nell'ambito del programma di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza» nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020, con dotazione di euro 100.000,00. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11 09 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di euro 100.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione «Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza», in aumento di euro 100.000,00.

Art. 21.

Integrazione all'art. 5-ter della l.r. 32/2007

1. Al comma 3 dell'art. 5-ter della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione del caso in cui sia prevista la continuità di tutti i soggetti già indicati nell'autorizzazione e vi sia l'assenza di una cessione della struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di volta al comune dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 va allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal rappresentante legale del cessionario attestante la permanenza di tutti i requisiti minimi soggettivi, strutturali, tecnologici, impiantistici contemplati nel Manuale di autorizzazione che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di richiesta di volta».

Art. 22.

Modifica all'art. 11 della l.r. 36/1996

1. Alla lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), la parola «fiumi» è sostituita con le parole «corsi d'acqua o trasportati dagli stessi».

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del 23 giugno 2020, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

21R00053



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 12 maggio 2020, n. 10 della Regione Siciliana concernente «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Parte I* n. 61 dell'11 dicembre 2020.


Nell'Allegato 1 alla legge di cui in epigrafe, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana, Parte I, n. 28 del 14 maggio 2020, relativamente all'Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla regione al 31 dicembre 2019, pag. 25, le date delle scadenze di alcune garanzie riportate in formato «numerico» devono intendersi corrette in formato «data» così come di seguito riportato:

LEGGE DI RIFERIMENTO	ISTITUTO FINANZIARIO	IMPORTO FINANZ.TO	SCADENZA	IMPORTO GARANZIA PRESTATATA	N. E DATA DECRETO	RESIDUO FINANZ.TO AL 31.12.2019
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 309.990,60	31/12/2022	€ 123.996,24	n.73 del 28/02/2003	€ 68.411,13
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 283.074,67	31/12/2020	€ 113.229,87	n.81 del 19/03/2001	€ 23.701,61
L.R. n.32/1972	Monte dei Paschi di Siena	€ 1.263.253,58	01/07/2021	€ 505.301,43	n.360 del 16/05/2002	€ 201.245,04
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 1.221.420,57	31/12/2020	€ 488.568,23	n.1076 del 2000	€ 105.181,50
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 213.813,16	31/12/2020	€ 101.018,97	n.36/2001	€ 10.555,50
L.R. 25/1993, art. 125	Unicredit S.p.A.	€ 144.000,00	30/06/2027	€ 57.600,00	n.463/2007	€ 77.749,80
L.R. n.32/1972, art.2	Unicredit S.p.A.	€ 270.000,00	30/06/2030	€ 108.000,00	n.263/2008	€ 169.400,24
L.R. n.32/1972, art.2	Unicredit S.p.A.	€ 130.000,00	30/06/2020	€ 52.000,00	n.264/2008	€ 7.875,77
L.R. 25/1993, art. 125	Monte dei Paschi di Siena	€ 40.000,00	31/12/2026	€ 42.130,98	n.1502/2012	€ 23.250,25
L.R. n.32/1972	Banca Antonveneta	€ 446.735,22	30/12/2021	€ 178.694,09	n.755/2001	€ 72.583,06
L.R. n.32/1972	Banca Antonveneta	€ 170.947,23	30/12/2021	€ 68.378,89	n.754/2001	€ 27.774,56
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 889.855,24	30/06/2024	€ 355.942,09	n.1066/01	€ 112.372,52
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 289.215,86	31/12/2022	€ 86.764,76	n.736 del 02/07/2003	€ 64.664,09
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 397.671,81	31/12/2023	€ 159.068,72	n.71 del 09/06/2004	€ 112.803,82
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 633.176,16	31/12/2022	€ 253.270,48	n.641 del 11/06/2003	€ 134.262,73
L.R. n.32/1972	Unicredit S.p.A.	€ 1.184.752,13	31/12/2021	€ 473.900,85	n.373 del 07/06/2001	€ 143.864,35
L.R. n.32/2000	Unicredit S.p.A.	€ 538.000,00	30/06/2029	€ 215.200,00	n.1828/2009	€ 314.089,18

21R00045

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-013) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 3 2 7 *

€ 2,00

